



- CITTA' DI NICHELINO -
- Provincia di Torino -

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE NR. 10 del 18/09/2017

Parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria su "Ipotesi di accordo relativo alla destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 15 CCNL 1 aprile 1999) per l'anno 2017".

Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Nichelino, composto da:

DR.SSA BOSCO ORNELLA - PRESIDENTE

DR. VICARIOLI CARLO - MEMBRO EFFETTIVO

RAG. PORTA ANDREA - MEMBRO EFFETTIVO

Visto l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti";

Visto l'art. 5 del CCNL 01/04/1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004, il quale prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto";

Richiamato il disposto normativo di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 a mente del quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Richiamato, altresì, il disposto di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Viste le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011, n. 16/2012, n.25/2012 e n. 15 del 30 aprile 2014;

Esaminata l'Ipotesi di accordo relativo alla destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 15 CCNL 1 aprile 1999) per l'anno 2017, sottoscritta in data 5/7/2017;

Viste la relazione tecnico finanziaria e la relazione illustrativa, in data **05 Luglio 2017**, rese in conformità agli schemi di cui alla Circolare n. 25 del 19.07.2012 della Ragioneria generale dello Stato;

Viste altresì le deliberazioni della giunta comunale n. 70 del 30.05.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017;

Preso atto che

1. il fondo 2017 destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, è determinato in euro 714.279,24 di cui euro 714.279,24 per risorse decentrate stabili, ed euro 230.364,92, per risorse decentrate di parte variabile;

2. il fondo risorse decentrate anno 2017, consolida la decurtazione di euro 61.452,49 ai sensi dell'art.9, comma 2 bis del d.l. 78/2010;

3. Risorse aggiuntive ex art. 15.comma 2 del CCNL 1/4/1999: la norma prevede la possibilità per gli enti, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, di integrare, a decorrere dal 1999, le risorse economiche di cui al fondo, sino ad un importo dell'1,2% su base annua del monte salari 1997. Il successivo comma 4 condiziona tale incremento al previo accertamento, da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione, delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità. Ne deriva che l'incremento in esame non può essere deliberato qualora il nucleo di valutazione non sia stato costituito, o pur costituito non abbia effettuato gli accertamenti di propria competenza. Alla luce di tali presupposti si rileva che dovrà essere prodotta la necessaria certificazione da parte del Nucleo di valutazione al fine dell'effettiva possibilità dell'utilizzo della somma di euro 62.674,51.

4. Risorse aggiuntive per processi di riorganizzazione e attivazione di nuovi servizi (art. 15, comma 5 CCNL 1.4.1999); tale norma contrattuale prevede la possibilità per gli enti locali di integrare le disponibilità del fondo in caso di "attivazione di nuovi servizi, o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili, o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche." l'incremento delle risorse a questo titolo assomma ad euro 80.000,00;

5. L'erogazione del premio di produttività è subordinato sia alla valutazione che il Nucleo di Valutazione effettuerà sul grado di raggiungimento degli obiettivi del PEG/Piano performance sia alla valutazione che il dirigente effettuerà sul concorso individuale al raggiungimento degli obiettivi e sul comportamento individuale del lavoratore nelle attività ordinarie secondo la metodologia in vigore presso l'ente. Il livello di conseguimento degli obiettivi è pertanto certificato dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del CCNL 22.1.2004;

Rilevato altresì che:

- l'ente non si trova in situazione strutturalmente deficitaria e monitora costantemente gli equilibri finanziari di competenza, cassa, residui, sia ai fini bilancio, sia ai fini del pareggio;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in materia di contenimento della spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 296/2006;
- la spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura nel bilancio di previsione 2017;

Esprime

parere favorevole con riferimento alla compatibilità degli oneri dell'Ipotesi di accordo relativo alla destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività' (art. 15 CCNL 1 aprile 1999) per l'anno 2017, definita e sottoscritta dalla delegazione trattante in data 2/12/2016.

Raccomanda

- la corretta applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. 33/2013 che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di pubblicare i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificata dagli organi di controllo nonché gli obblighi di trasmissione delle informazioni ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 3, del d.lgs.165/2001
- la corretta applicazione dell'art. 40-bis, comma 5, del d.lgs. 165/2001 relativamente all'obbligo di invio in via telematica all'ARAN di quanto ivi disposto.

Nichelino, li 18/09/2017.

IL MEMBRO EFFETTIVO


LA PRESIDENTE


IL MEMBRO EFFETTIVO


